

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 12

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 luglio 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale e viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6 della legge 15 dicembre 2004, n.308, che consente la emanazione di disposizioni correttive e integrative del predetto decreto entro due anni dalla sua emanazione.

Il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, attuativo della legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004, ha previsto un nuovo *corpus* giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale.

Già nella primissima fase di attuazione del predetto decreto legislativo, oltre alle numerose perplessità in ordine al rispetto delle procedure seguite, è emersa la necessità di apportarvi alcune modifiche, che riguardano sia aspetti prettamente formali che, soprattutto, le violazioni e i pericoli derivanti dall'errato o non completo recepimento della normativa comunitaria.

Già le norme di diretta applicazione contenute nella legge delega n.308 del 2004, riguardanti rottami ferrosi, il "CDR", hanno comportato l'avvio di una procedura di infrazione del nostro Paese per violazione della direttiva comunitaria 75/442/CEE, in materia di rifiuti.

Il decreto legislativo 152 del 2006, elaborato sulla base dei principi e dei criteri direttivi della legge 308 del 2004, non fa altro che aggravare la posizione di violazione dell'Italia, introducendo, oltre alla nozione di "rifiuto", quella di "sottoprodotto" e di "materia prima secondaria", escludendole però dalla nozione di rifiuto.

Inoltre, anche le disposizioni riguardanti le terre e le rocce da scavo di cui all'articolo 186 del decreto legislativo, non pongono fine alle contestazioni avanzate dalla Commissione europea.

Ciò rende quanto mai urgente e necessaria la modificazione di alcune parti del decreto 152/2006 e in ogni caso la abrogazione di alcuni articoli, per avere il tempo necessario per coordinare e meglio disciplinare tutti gli istituti ivi contenuti e, in particolare, la materia dei rifiuti e delle acque.

Va poi rilevato che alcune disposizioni non sono sorrette da disposizioni transitorie (ad esempio, la soppressione delle Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 63, comma 3) e necessitano di un intervento legislativo al fine di evitare vuoti normativi ed incertezze interpretative.

Il presente provvedimento, costituito da un unico articolo, composto da sei commi, dispone quanto segue.

Al primo comma si prevede che con un primo decreto correttivo verrà fornita una prima indicazione, quantomeno, delle disposizioni delle parti terza e quarta del D. Lgs. 152/2006 (acqua, rifiuti, bonifiche) che si vorrà abrogare, mantenere o modificare.

Tale indicazione, di maggiore immediatezza, si rende quanto mai opportuna in quanto l'errato recepimento della normativa comunitaria nei su indicati ambiti di disciplina crea da subito un enorme danno alla collettività e ai cittadini.

Il secondo comma dispone che con successivi decreti correttivi del decreto legislativo n.152 3 aprile 2006, verranno posti in essere quegli interventi necessari a conformare l'intero decreto legislativo originario alle regole di derivazione comunitaria in modo non soltanto formale ma sostanziale (si richiama al proposito il parere motivato della Commissione europea del 13.12.2005 con il quale si contesta la delimitazione della nozione di rifiuto, come già contenuta nella legge di delega n.308 del 2004, evidenziando ancora una volta la *"reiterata e persistente*

viola-zione” dell’art. 1 lettera a) della Direttiva Rifiuti, sulla base di quanto già contenuto nella stessa legge di delega).

Adottate tali correzioni, resterà comunque ferma per il futuro la potestà di esercizio della delega – anche successivamente – entro i due anni, di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge di delega.

Questo scaglionamento nel tempo dei successivi interventi è finalizzato a dare priorità alla modifica delle parti terza e quarta, più spiccatamente violative della normativa comunitaria nonché incongrue rispetto alle finalità da raggiungere nelle materie disciplinate (acque e rifiuti).

Il rinvio ad un momento successivo della riforma della restante parte del codice, consente di meglio coordinare i tempi con lo slittamento dell’applicazione della parte seconda (quella riguardante i procedimenti di VIA, VAS e IPPC) introdotta con il maxi-emendamento al decreto legge n.173/2006, c.d. proroga termini, approvato dal Senato in prima lettura.

La riforma sarà pertanto modulata in due fasi.

Lo schema legislativo si basa sulla relazione presentata dal Ministro dell’Ambiente e del Territorio, presentata in data 28 giugno 2006 ai Presidenti delle Camere, il 30 giugno 2006 è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, il 19 luglio 2006 ha avuto il positivo parere della Conferenza Unificata e in data 26 luglio 2006 il positivo parere delle competenti commissioni parlamentari: in particolare della V Commissione Bilancio della Camera e della XIII Commissione Ambiente del Senato.

Inoltre, nei modi, si intende perseguire il risultato di coinvolgere i diversi livelli istituzionali, esclusi dalla preparazione del decreto legislativo n.152/2006, come Regioni (molte regioni hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale, sicché non può ritenersi che il diritto nella materia de qua abbia una stabilità

e certezza sufficienti) e enti locali e delle associazioni di categoria, sia pure a titolo di consultazione.

Si intendono altresì rispettare sostanzialmente le prerogative della Conferenza unificata e acquisire il parere del Consiglio di Stato, sezione Atti normativi, da ritenersi obbligatorio quando si va a normare una intera materia (Ad. Generale C. di Stato, 2/2004).

Si intende anche raggiungere lo scopo di archiviare definitivamente, e non solo temporaneamente, le procedure di infrazioni nella suddetta materia intraprese dalla Comunità nei confronti dello Stato italiano.

Le uniche norme da sospendere già individuate sono quelle relative alla delimitazione dei distretti idrografici che, in base a quanto disposto dalla delega, devono prendere il posto delle autorità di bacino di cui alla legge del 1989 n. 183.

Al terzo comma, le vecchie Autorità di Bacino, che erano state soppresse a partire dal 30 aprile 2006, senza che le nuove fossero state ancora rese operanti, devono invece essere prorogate fino alla data di entrata in vigore del primo decreto correttivo da adottarsi ai sensi del comma due, con salvezza fino alla medesima data degli atti dalle stesse adottati, per evitare problemi di diritto transitorio e l'insorgere di difficoltà pratiche connesse al delicato passaggio di funzioni tra l'uno e l'altro modello operativo.

Al quarto comma, gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituiscono l'Autorità di Vigilanza sono abrogati e tutti i riferimenti all'Autorità di Vigilanza contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono conseguentemente soppressi.

Ciò in quanto sono risultati pienamente condivisibili i rilievi contenuti nelle osservazioni contenute nel parere della Conferenza Unificata, in relazione all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (artt. 159 ss.) sorta sulle ceneri del precedente "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche" ed in

modo da inglobare anche le competenze prima spettanti all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

Notevoli perplessità ha infatti sollevato la scelta operata dal legislatore delegato, di istituire una autorità indipendente che si occupi promiscuamente di due settori così spiccatamente differenziati quali le risorse idriche ed i rifiuti, cui fanno capo problematiche peculiari e di natura assai diversa tra loro.

Inoltre l'istituzione di una autorità indipendente richiede per sua natura che la nomina dei relativi membri avvenga con garanzie di neutralità rispetto agli organi politici che costituiscono il vertice dell'apparato ministeriale competente nel settore in cui l'Autorità viene istituita.

Tant'è che anche per i tredici membri che compongono, oltre al Presidente, l'Autorità di vigilanza in questione era stato previsto che la relativa nomina avvenisse con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mentre i membri dei precedenti Comitato ed Osservatorio di cui sopra erano designati soltanto dal Ministro dell'Ambiente.

In palese contrasto con ciò, tuttavia, si poneva la previsione del sesto comma dell'art. 159 che delineava una "fase di prima attuazione", in cui si consentiva a coloro che già erano stati dal Ministro nominati componenti del precedente Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di rimanere in carica "fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità, ossia per sette anni successivi ai cinque che hanno già espletato nel Comitato (e dunque alla fine per complessivi dodici anni), contravvenendo in tal modo palesemente e per un lungo lasso di tempo al principio di neutralità delle autorità indipendenti, al principio di democraticità ed a quello di sovranità popolare.

Per quanto esposto ed anche considerato che l'Autorità non risulta affatto contemplata dalla legge delega, appaiono meritevoli di considerazione e condivisibili le censure effettuate dalla Conferenza Unificata, che ha caldeggiato la stessa soppressione della

figura in esame, in quanto oltretutto sospettata di essere invasiva delle competenze locali. Queste, dunque, le ragioni che supportano l'operata scelta di abrogare gli articoli 159, 160 e 207, nonché di espungere dal codice ogni riferimento all'Autorità.

Al quinto comma si è incrementato da sei a dodici mesi, in quanto eccessivamente sacrificato, il termine di cui all'articolo 224, comma due, previsto per l'adeguamento dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ai principi fondamentali del codice ambientale, nonché alla regola della libera concorrenza nel settore in questione.

Si specifica infine che dalla attuazione del decreto di cui allo schema non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico normativi:

a) Necessità dell'intervento normativo

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attuativo della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, ha previsto un nuovo *corpus* giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale.

Già nella primissima fase di attuazione del predetto decreto legislativo è emersa la necessità di apportarvi alcune modifiche, che riguardano sia aspetti prettamente formali che, soprattutto, le violazioni e i pericoli derivanti dall'errato recepimento della normativa comunitaria.

Ciò rende quanto mai urgente e necessaria la modificazione di alcune parti del decreto 152/2006 e in ogni caso la abrogazione di alcuni articoli, per avere il tempo necessario per coordinare e meglio disciplinare tutti gli istituti ivi contenuti e, in particolare, la materia dei rifiuti e delle acque.

b) Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo entro due anni dalla sua emanazione.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario: il provvedimento nasce proprio dalla necessità di apportare alcune modifiche che riguardano, soprattutto, le violazioni e i pericoli derivanti dall'errato recepimento della normativa comunitaria, effettuato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Anche in questo caso non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Analogamente non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il provvedimento, come già rilevato, prevedendo la necessità di apportare le dovute correzioni ed integrazioni al vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non comporta aspetti di rilegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1 del provvedimento in esame.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è proceduto all'uso della novella legislativa al citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto riguarda il comma 3 che all'art. 170 del decreto 152 del 2006 dopo il comma 2 inserisce il comma 2-bis, in materia di autorità di bacino.

Infatti, le vecchie autorità di bacino sono state soppresse a partire dal 30 aprile 2006 senza che le nuove siano state ancora rese operanti.

Le vecchie autorità di bacino sono quindi prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che regolerà la materia dei distretti idrografici.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento rimanda, al primo comma, ad un primo decreto correttivo, con il quale saranno indicate le disposizioni del decreto 152 del 2006 che si vorranno abrogare, mantenere o modificare.

Con il comma 2 si dispone che con successivi decreti correttivi del decreto legislativo n. 152 3 aprile 2006, verranno posti in essere quegli interventi necessari a conformare l'intero decreto legislativo originario alle regole di derivazione comunitaria in modo non soltanto formale ma sostanziale.

Con il comma 4 si prevede l'abrogazione espressa degli articoli 159, 160 e 207 del decreto n. 152 del 2006 che istituivano l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

Notevoli perplessità ha infatti sollevato la scelta operata dal legislatore delegato, di istituire una autorità indipendente che si occupi promiscuamente di due settori così spiccatamente differenziati quali le risorse idriche ed i rifiuti, cui fanno capo problematiche peculiari e di natura assai diversa tra loro. Per ulteriori considerazioni si rimanda all'esauriente relazione illustrativa.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Destinatari diretti dell'intervento si configurano tutti i soggetti istituzionali coinvolti, non solo dunque il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ma anche gli altri dicasteri concertanti.

Ai Ministeri vanno aggiunti tutti quegli enti pubblici, autorità indipendenti, e altre amministrazioni (vedasi le Autorità di bacino) che a vario titolo annoverano tra le proprie prerogative istituzionali l'esercizio di poteri in materia ambientale.

Vanno poi inseriti tra i destinatari del provvedimento le regioni e gli enti locali sulla base anche delle prerogative a loro costituzionalmente riconosciute.

In considerazione della complessità della materia e dei riflessi economici vanno citati gli operatori economici, le strutture imprenditoriali che come i privati cittadini possono essere destinatari, diretti o indiretti, del provvedimento.

b) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Le motivazioni dell'intervento sono state ampiamente evidenziate nella relazione illustrativa alla quale si rimanda.

L'obiettivo è in ogni caso quello di adeguare il quadro normativo in materia ambientale del nostro Paese, alla normativa europea, mediante il corretto recepimento delle direttive comunitarie.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Proprio per conseguire una reale razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi è necessario una breve fase di studio e analisi dei nuovi istituti introdotti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152; ciò al fine di evitare duplicazioni di autorizzazioni, procedimenti e giudizi.

d) Aree di criticità

Il provvedimento in esame nasce dall'esigenza anche di evitare criticità e disfunzioni dall'attuazione immediata del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

e) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non sussistono altre opzioni possibili o praticabili.

f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente, appunto, l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo entro due anni dalla sua emanazione.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

XNF / 2 / AMB / 9081

Roma, 28 luglio 2006

All la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

- Ufficio di segreteria del consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ROMA

e, per conoscenza:

Al MINISTERO DELL'AMBIENTE E
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE

- Ufficio Legislativo

ROMA

Al DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Facendo seguito alla precedente nota prot. 9057 in data odierna relativa allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, esaminato nella seduta odierna del Consiglio dei Ministri, si restituisce debitamente bollinato il predetto schema nuovamente trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente alla relazione tecnica debitamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

RELAZIONE TECNICA
ai sensi dell'art. 11- ter legge 468/1978

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, né in generale per la finanza pubblica.

Infatti, con i commi 1 e 2 dell'art. 1 del provvedimento si fa riferimento soltanto alla possibilità di emanare decreti correttivi del Decreto Legislativo n.152 del 2006, nel rispetto della normativa e dei principi dell'ordinamento comunitario.

Anche la disposizione di cui al comma 3 non prevede alcun onere, trattandosi di un mero differimento di una disposizione in materia di autorità di bacino, che già nel Decreto Legislativo n.152 del 2006 era assistita dalla clausola di neutralità finanziaria.

Il comma 4 prevedendo l'abrogazione degli articoli del decreto n. 152 del 2006 che istituivano l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

Anche il comma 5 prevedendo il mero differimento (da sei a dodici mesi) del termine per l'adeguamento dello Statuto del CONAI ai principi contenuti nel decreto 152/2006 non comporta oneri finanziari.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 463
provvedimento privo di effetti finanziari

M
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Carlo

25.2.2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 86 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 luglio 2006;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati in data 26 luglio 2006 e del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2006;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme ed innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART.1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del primo decreto correttivo di cui al comma 2. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione."
4. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.
5. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma due, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche europee, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Repertorio n. 957 del 19 luglio 2006

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta del 19 luglio 2006

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, che all'art. 1:

- comma 1, dispone che il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative negli specifici settori ambientali ivi richiamati;
- comma 4, stabilisce che detti decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere di questa Conferenza;
- comma 6, prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa emanare, ai sensi dei commi 4 e 5 della stessa legge, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alla Camera dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale", emanato in attuazione della richiamata legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto in attuazione del richiamato art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2006 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 3 luglio 2006;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nelle riunioni tecniche dell'11 e 17 luglio 2006 le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI, evidenziando numerose difficoltà di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, che hanno provocato la pressoché paralisi dell'azione amministrativa in diversi settori, hanno presentato documenti recanti delle proposte di modificazioni e sospensioni parziali di alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da includere nel testo dello schema di decreto correttivo in esame, e che i rappresentanti del Governo hanno espresso valutazioni riguardo l'accogliibilità di dette proposte emendative, come documentato dall'unita scheda tecnica (allegato sub A);

VISTA tale scheda tecnica ed in particolare il documento presentato dall'UPI, allegato 3 alla predetta scheda tecnica (di cui all'allegato sub A), contenente osservazioni e proposte emendative allo schema di decreto in esame;

RILEVATO altresì che la modifica richiesta dalle Regioni al comma 2 bis dell'art. 170 del d.lgs n. 152 del 2006, come introdotto dall'art. 1, comma 3, dello schema di decreto in esame, tesa a sostituire le parole "distretti idrografici" con "bacini distrettuali" non è stata considerata accoglibile dai rappresentanti del Governo in sede tecnica;

RILEVATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- il Coordinatore dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti concordati, consegnando un documento al riguardo (allegato sub B);
- il Presidente dell'ANCI ha espresso parere favorevole;
- il Presidente dell'UPI ha espresso parere favorevole, facendo presente di aver già presentato degli emendamenti in sede tecnica, la cui accogliibilità, in tale sede, è stata valutata positivamente;
- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha dichiarato la disponibilità a recepire le osservazioni formulate ed a verificare la possibilità di accogliere alcune delle modifiche proposte già nel decreto legislativo in esame;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, Presidente di questa Conferenza, ha evidenziato l'utilità di attivare subito il tavolo misto di riscrittura del codice ambientale, come richiesto dalle Regioni, nonché la seconda fase mirante all'adozione dei successivi decreti correttivi del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2006.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpio

R. Carpio



Il Presidente
On.le Prof. ssa Linda Lanzillotta

L. Lanzillotta

[Handwritten mark]



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Allegato sub
A

ELENCO A
Punto 4 dell'ord.g.

CONFERENZA UNIFICATA
Seduta del 19 luglio 2006

Oggetto: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche europee, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Parere ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Esiti istruttori: il parere tecnico è stato complessivamente favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti proposti, salvo diversa valutazione in sede politica. Nelle riunioni tecniche dell'11 e 17 luglio 2006 le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno presentato documenti recanti modificazioni e sospensioni parziali di articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da includere nel testo dello schema di decreto correttivo in esame. I rappresentanti del Governo hanno espresso valutazioni riguardo l'accogliibilità di dette proposte emendative.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 3 luglio 2006 ha trasmesso lo schema di decreto in esame (alleg. 1), approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2006, chiedendo il parere della Conferenza Unificata.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha in generale previsto un nuovo corpus giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale, pur presentando alcuni problemi in ordine al rispetto delle procedure di adozione seguite e in relazione alla sua applicabilità.

Lo schema di decreto in esame intende modificare alcune parti di tale decreto e in ogni caso di abrogarne alcuni articoli, per avere il tempo necessario per coordinare e meglio disciplinare tutti gli istituti ivi contenuti, nonché di inserire alcune apposite disposizioni transitorie.

Lo schema di decreto legislativo in esame dispone pertanto di:

- 1) adottare entro il 30 novembre 2006 un decreto correttivo delle disposizioni delle parti terza (difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) e quarta (gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei relativi decreti attuativi, che indichi le parti abrogate e quelle vigenti;
- 2) adottare entro il 31 gennaio 2007, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, un ulteriore decreto correttivo del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. Tale disposizione consente di

SISTEMA INFORMATICO MINISTRI - CONFERENZE UNIFICATE

RR





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
COOPERAZIONE UNIFICATA

- la modifica dell'articolo 74, comma 1, lettera ff), è stata considerata accoglibile;
- per la modifica all'art. 96, è stata dichiarata disponibilità a far salva la disciplina regionale al 31 gennaio 2007, nel successivo decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006;
- la richiesta concernente l'articolo 101, comma 7, lettera b), non è stata considerata accoglibile ma con l'impegno di modificare l'articolo nel successivo decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006;
- la richiesta concernenti gli articoli 135 e 136 sono state considerate accoglibili;
- la modifica dell'art. 121, comma 1, è stata considerata accoglibile nel successivo decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006;
- la richiesta di precisare il termine di proroga della Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, è stata considerata accoglibile; pertanto è stato concordato il seguente emendamento al comma 2 bis dell'art. 170 del d.lgs n. 152 del 2006, come introdotto dall'art. 1, comma 3, dello schema di decreto in esame: dopo le parole "sono prorogate", eliminare l'espressione "al 31 dicembre 2006" e sostituirla con "sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo di cui al comma 1";
- la modifica al predetto comma 2 bis dell'art. 170 del d.lgs n. 152 del 2006, dello schema di decreto in esame, tesa a sostituire le parole "distretti idrografici" con "bacini distrettuali" non è invece stata accolta;
- l'abrogazione immediata dell'articolo 148, comma 5, è stata considerata accoglibile;
- le richieste riguardanti la lett. b) del comma 2 dell'art. 147 e l'art. 150, comma 1, sono state ritenute accoglibili;
- sulla richiesta di sospensione dell'efficacia dell'art. 154, è stata espressa riserva, rinviando le decisioni al successivo decreto correttivo;
- sulla richiesta di sospensione dell'efficacia degli artt. 159 e 160, è stata invece considerata accoglibile;
- la riscrittura della nozione di rifiuto di cui all'art. 183, è stata considerata accoglibile;
- sulla richiesta di sospendere l'applicazione dell'art. 206, comma 2, è stata espressa riserva, con disponibilità in sede di adozione del successivo decreto correttivo entro il 30 novembre 2006;
- la modifica dell'art. 189 è stata considerata accoglibile;
- la sospensiva dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 195, comma 2, lett. e), è stata considerata accoglibile;
- sarà valutata l'accoglibilità della richiesta di fare salve le individuazioni delle Autorità di ambito effettuate dalle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997 ed il loro operato, qualora conformi alle norme del D.Lgs. n. 152 del 2006, prendendo atto dell'irrinunciabilità della richiesta delle Regioni;
- la richiesta di modifica dell'art. 202, comma 1, è stata considerata accoglibile;

*RR





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA JNF DATA

- la sospensione dell'efficacia del Titolo V della Parte IV (artt. da 239 a 253) e il ripristino della normativa previgente, si è impegnata a valutare l'accogliibilità, prendendo atto della irrinunciabilità delle Regioni di tale richiesta;
 - riguardo la richiesta di sospendere l'efficacia dell'art. 271 e degli allegati 1 e 5, sarà valutata al riguardo dal Governo l'accogliibilità e l'opportunità di introdurre una clausola di codovolezza al fine di salvaguardare le Regioni che hanno legiferato in materia.
- Riguardo le proposte emendative dell'UPL, sono state espresse le seguenti valutazioni:
- la modifica dell'art. 197 è stata considerata accoglibile nel decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006, salva la possibilità di immediato accoglimento;
 - le richieste di modifica degli artt. 200, 215 e 216, sono state considerate accoglibili nel decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006. Unitamente ai richiamati articoli è stata considerata accoglibile, sempre nel predetto decreto correttivo, la richiesta di modificare l'art. 214, formulata verbalmente;
 - la richiesta di modifica dell'art. 264 è stata ritagata subito accoglibile;
 - le richieste di modifica degli artt. 208 e 265 saranno valutate ai fini dell'accogliibilità nel decreto correttivo da adottarsi entro il 30 novembre 2006.
- E' stata anche accolta la proposta di modificare in sede di adozione del successivo decreto correttivo, l'art. 195, comma 2, lett. c), del richiamato d.lgs. n. 152 del 2006, formulata dall'ANCI, che ha concordato con la richiesta di immediata sospensione dell'efficacia delle relative disposizioni formulata dalle Regioni.
- E' stata infine accolta la richiesta dell'ANCI di aprire un tavolo di confronto sulla parte IV del d. lgs. n. 152 del 2006.

RR
P. G. S.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 6 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente la emanazione di disposizioni correttive e integrative del predetto decreto entro due anni dalla sua emanazione.

Il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, attuativo della legge delega n. 308 del 15 dicembre 2006, ha previsto un nuovo corpus giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale.

Già nella primitiva fase di attuazione del predetto decreto legislativo, oltre alle numerose perplessità in ordine al rispetto delle procedure seguite, è emersa la necessità di apportarvi alcune modifiche, che riguardano sia aspetti prettamente formali che, soprattutto, le violazioni e i pericoli derivanti dall'errato o non completo recepimento della normativa comunitaria.

Già le norme di diretta applicazione contenute nella legge delega n. 308 del 2004, riguardanti rottami ferrosi, il "CDR", hanno comportato l'avvio di una procedura di infrazione del nostro Paese per violazione della direttiva comunitaria 75/442/CEE, in materia di rifiuti.

Il decreto legislativo 152 del 2006, elaborato sulla base dei principi e dei criteri direttivi della legge 308 del 2004, non fa altro che aggravare la posizione di violazione dell'Italia, introducendo, oltre alla nozione di "rifiuto", quella di "sottoprodotto" e di "materia prima secondaria", escludendole però dalla nozione di rifiuto.

Inoltre, anche le disposizioni riguardanti le terre e le rocce da scavo di cui all'articolo 186 del decreto legislativo, non pongono fine alle contestazioni avanzate dalla Commissione europea.

Ciò rende quanto mai urgente e necessaria la modificazione di alcune parti del decreto 152/2006 e in ogni caso la abrogazione di alcuni articoli, per avere il tempo necessario per coordinare e meglio disciplinare tutti gli istituti ivi contenuti e, in particolare, la materia dei rifiuti e delle acque.

Va poi rilevato che alcune disposizioni non sono sorrette da disposizioni transitorie (ad esempio, la soppressione delle Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 63, comma 3) e necessitano di un intervento legislativo al fine di evitare vuoti normativi ed incertezze interpretative.



Il presente provvedimento, costituito da un unico articolo, dispone quanto segue.

Entro il 31 gennaio 2007 è adottato il decreto correttivo del decreto legislativo n.152/3 aprile 2006, anche al fine di conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente alle regole di derivazione comunitaria (si richiama al proposito il parere motivato della Commissione europea del 13.12.2005 con il quale si contesta la delimitazione della nozione di rifiuto, come già contenuta nella legge di delega n.308 del 204, evidenziando ancora una volta la "retterata e persistente violazione" dell'art. 1 lettera a) della Direttiva Rifiuti, sulla base di quanto già contenuto nella stessa legge di delega).

La riforma deve avvenire pertanto in due tempi.

Lo schema legislativo si basa sulla relazione presentata dal Ministro dell'Ambiente e del Territorio, presentata in data 28 giugno 2006 ai Presidenti delle Camere, e dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri dovrà passare alla Conferenza Stato-Regioni e alle competenti commissioni parlamentari.

Inoltre, nei modi, si intende perseguire il risultato di coinvolgere i diversi livelli istituzionali, esclusi dalla preparazione del decreto legislativo n. 152/2006, come Regioni (molte regioni hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale, sicchè non può ritenersi che il diritto nella materia de qua abbia una stabilità e certezza sufficienti) e enti locali e delle associazioni di categoria, sia pure a titolo di consultazione.

Si intendono altresì rispettare sostanzialmente le prerogative della Conferenza unificata e acquisire il parere del Consiglio di Stato, sezione Atti normativi, da ritenersi obbligatorio quando si va a norma e una intera materia (Ad. Generale C. di Stato, 2/2004).

Si intende anche raggiungere lo scopo di archiviare definitivamente, e non solo temporaneamente, le procedure di infrazioni nella suddetta materia intraprese dalla Comunità nei confronti dello Stato italiano.

Il 30 novembre è il termine per dare una prima indicazione, quantomeno, delle disposizioni delle parti terza e quarta del D. Lgs. 152/2006 (acqua, rifiuti, bonifiche) che si vorrà abrogare, mantenere o modificare.

Tale indicazione, di maggiore immediatezza, si rende quantomeno opportuna in quanto l'errato recepimento della normativa comunitaria nei su indicati ambiti di disciplina crea da subito un enorme danno alla collettività e ai cittadini.



Come già anticipato, entro il termine del 31 gennaio 2007 dovranno essere adottate le correzioni da apportare all'intero decreto legislativo originario, ferma restando tuttavia la potestà di esercizio della delega - anche successivamente - entro i due anni, di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge di delega.

Questo doppio termine vuole significare particolare attenzione alle disposizioni delle parti terza e quarta, considerate violative della normativa comunitaria o quantomeno incongrue rispetto alle finalità da raggiungere.


La fissazione della successiva data al 31 gennaio 2007 - da riferirsi alla intera disciplina (ogni parte compresa) - consente di coordinare i tempi con lo slittamento della parte seconda (quella riguardante i procedimenti di VIA, VAS e IPPC) introdotta con il maxi-emendamento al decreto legge n. 173/2006, c.d. proroga termini, approvato dal Senato in prima lettura.

Le uniche norme da sospendere già individuate sono quelle relative alla delimitazione dei distretti idrografici che, in base a quanto disposto dalla delega, devono prendere il posto delle autorità di bacino di cui alla legge del 1989 n. 183.

Le vecchie autorità di bacino sono state soppresse a partire dal 30 aprile 2006 senza che le nuove siano state ancora rese operanti.

Le vecchie autorità di bacino, soppresse a partire dal 30 aprile 2006, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006 e sono fatti salvi gli atti dalle stesse compiuti dal 30 aprile 2006 fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Si specifica infine che dalla attuazione del decreto di cui allo schema non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 86 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la riforma ed innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

EMANA

il seguente decreto legislativo



ART. 1

(Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Entro il 31 gennaio 2007, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è adottato il decreto correttivo del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea.
2. Con decreto correttivo adottato entro il 30 novembre 2006, sono indicate, in ogni caso, le disposizioni delle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate al 31 dicembre 2006. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione."
4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO MODIFICATIVO
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

fa seguito alla richiesta di parere, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 4 dell'art. 1 della legge n. 308/04, per rappresentare quanto segue:

PREMESSO che le Regioni

- sin dalla prima presentazione nel settembre del 2005 dello schema di decreto attuativo della legge delega ambientale n. 308/04, hanno sostenuto che il testo normativo, oltre alla inaccettabilità del metodo con il quale si era addivenuti alla stesura delle norme, non aveva visto in nessun momento la cooperazione e l'apporto concreto delle stesse, in aperto contrasto con l'accordo firmato in tal senso dal Ministro dell'ambiente e del territorio nel 2001, presentando tra l'altro problemi di costituzionalità per il mancato rispetto della legge delega e le numerose violazioni del diritto comunitario, oltre che delle proprie prerogative;

- nonostante le reiterate richieste di leale collaborazione, hanno preso atto che il Governo ha proceduto comunque all'approvazione definitiva del testo, ora decreto legislativo n. 152/06, determinando un *vulnus nel* principio costituzionale della leale collaborazione;

- per le ragioni sinteticamente sopra delineate, hanno chiesto con forza e più volte in tutte le sedi istituzionali la sospensione del decreto stesso, esprimendo la volontà di fornire un apporto di merito, volto a superare i nodi di maggiore criticità ed impatto dell'impianto del decreto sull'ordinamento nazionale, anche per adeguarlo alle direttive comunitarie, scongiurando per questa via il rischio di infrazioni comunitarie;

CONSIDERATO che i primi due mesi di applicazione del ricordato decreto stanno dimostrando come in diversi settori si stia determinando pressoché la paralisi dell'azione amministrativa, a causa della scarsa chiarezza delle norme, dell'assenza o dell'inapplicabilità concreta del regime transitorio e del congelamento dei decreti attuativi, nel frattempo adottati dal Ministero dell'ambiente, dopo un primo periodo di loro applicazione;



RILEVATO che la Commissione Europea ha -- tra l'altro - di recente deferito lo Stato italiano alla Corte di Giustizia in quanto, dall'invio del parere motivato sull'interpretazione della definizione di rifiuto operata dalla legge delega n. 308/04, non solo non si è conformato alla legislazione comunitaria in materia, ma al contrario con il decreto legislativo n. 152/06 ha riconfermato tale normativa;

Per tutto quanto sopra esposto:

è

CHIEDE

1. che si operi nell'attuazione di un percorso condiviso, attraverso l'istituzione di un tavolo misto, in applicazione del principio di leale collaborazione;
2. si dia seguito all'istanza di sospensione del decreto legislativo attuativo della delega ambientale, pur esprimendo apprezzamento in ordine alla volontà del Governo di adottare lo schema di decreto legislativo correttivo posto all'esame, in quanto preordinato all'avvio di un percorso teso alla rivisitazione delle sue parti ritenute più critiche;
3. nel caso in cui la richiesta di cui al punto 2 non possa trovare accoglimento, che siano incluse nel testo dello schema di decreto correttivo le modificazioni e sospensioni parziali che di seguito si riportano in allegato (sub A);
4. di far salvi i conferimenti di funzioni regionali, già operati con le disposizioni regionali previgenti, verso il sistema delle autonomie locali laddove compatibili con le disposizioni del decreto medesimo.

Roma, lì



ALLEGATO A

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI (Parte III - Titoli II e III)

All'articolo 74, comma 1, lettera ff) si rende necessario ripristinare la previgente nozione di scarico, cardine dell'intera disciplina, in quanto - come rilevato anche dalla Commissione della Camera - con l'eliminazione del riferimento a qualunque immissione diretta "tramite condotta", si sconvolge una copiosa dottrina e una ormai consolidata giurisprudenza sul tema e si rimette in discussione il difficile rapporto con la normativa sui rifiuti.

All'articolo 96 si richiede di fare salva la diversa disciplina delle regioni o delle province autonome, al fine di non inficiare - con disposizioni statali di minuto dettaglio successive nel tempo - le regolamentazioni già assunte in sede regionale e che hanno adeguato le procedure del T.U. 1775/1933 ai principi della semplificazione amministrativa e del coordinamento delle attività di prelievo idrico con le pianificazioni di tutela ambientale.

Per quanto concerne le previsioni dell'articolo 101, comma 7 lettera b) si reputa necessario ripristinare il criterio di assimilazione alle acque reflue domestiche previsto dall'articolo 28, comma 7 del d.lgs. 152/1999, in quanto il riferimento all'articolo 112, comma 2 ivi contenuto crea ingiustificatamente un rapporto tra fattispecie (scarico e utilizzazione agronomica) completamente diverse e diversamente regolamentate.

Con riferimento al riparto di competenze in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e introito dei relativi proventi di cui agli articoli 135 e 136 si richiede di far salva espressamente l'eventuale diversa allocazione delle funzioni operata dalla legislazione regionale, al fine di superare le gravi incertezze interpretative registrate nei primi mesi di vigenza del decreto legislativo in questione.

Nella more di una revisione dell'intero sistema di pianificazione di tutela qualitativa e quantitativa delle acque che ripristini il violato riparto di competenze costituzionalmente garantito o persegua un adeguato recepimento della direttiva 2000/60/CE, si reputa indifferibile modificare l'articolo 121, comma 1 del d.lgs.



3
A

152/2006 al fine di restituire al Piano regionale di tutela delle acque quella forza propria degli strumenti di tutela, appunto, che gli derivava direttamente dall'essere stralcio del Piano di bacino e quindi sovraordinato alle pianificazioni di settore.

Il "declassamento" del piano regionale a mero atto di pianificazione di settore e in quanto tale privo dell'efficacia tipica degli atti posti a tutela delle risorse naturali comporta infatti un inaccettabile scadimento della protezione delle risorse idriche da assicurare nel territorio regionale.

Si rende inoltre necessario, confermando il testo governativo dell'art. 1, comma 3, dello schema di D.lgs in esame, di meglio precisare il termine di proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, ancorandolo alla riscrittura del decreto correttivo. Pertanto al comma 2 bis dell'art. 170 del d.lgs n. 152 del 2006, come introdotto dall'art. 1, comma 3 dello schema di decreto in esame, le parole "distretti idrografici" sono sostituite dalle parole "bacini distrettuali" e le parole "al 31 dicembre 2006" sono soppresse.

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Parte III - Sezione III - Titoli II e III)

Si richiede l'abrogazione immediata dell'articolo 148, comma 5 del d.lgs. 152/2006 che, nell'introdurre l'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, mina alle basi il complesso processo di riforma del settore.

L'immediata operatività della disposizione considerata, senza previsione neppure di regime transitorio o clausola di salvezza dell'attuale operatività degli ambiti territoriali ottimali e delle gestioni già esistenti, spezza improvvisamente un sistema che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 è strutturato, dimensionato e finanziariamente esposto per rispondere alle esigenze di gestione e infrastrutturazione unitaria dell'ambito territoriale ottimale, senza che a ciò possano in alcun modo ovviare le funzioni di regolazione generale e di controllo attribuite all'Autorità d'ambito.

Occorre prevedere alla lett. b) del comma 2 dell'art. 147 e all'art. 150, comma 1, anziché l'unicità della gestione l'unitarietà della medesima.

Occorre sospendere l'art. 154 sulla tariffa del servizio idrico integrato al fine di addivenire ad una riscrittura dell'articolo che preveda l'esistenza di un metodo tariffario nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni.



Occorre prevedere la sospensione degli artt. 159 e 160 relativi alla costituzione dell'Autorità di vigilanza al fine di valutarne la soppressione in quanto non solo detta Autorità non era prevista dalla legge delega, ma così come configurata nel decreto risulta fortemente lesiva delle attribuzioni delle autonomie locali. L'insieme delle norme del titolo dovrà poi essere rivista con il decreto legislativo correttivo al fine di rendere la disciplina omogenea, organica e meno pervasiva delle competenze regionali, essendo la regolazione dei servizi pubblici di interesse locale materia residuale regionale, ad eccezione degli aspetti di tutela della concorrenza.

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI (Parte IV)

Si chiede la riscrittura all'art. 183 della nozione di rifiuto oggetto di deferimento alla Corte di Giustizia; si chiede la sospensione dell'art. 206, comma 2, che prevede gli accordi per derogare all'applicazione delle disposizioni ordinarie; si chiede di riportare la competenza in materia di procedure semplificate in capo alle Province modificando la previsione di cui all'art. 212, comma 18, che lo pone in capo all'Albo; si chiede l'obbligo del ripristino, all'art. 189, del MUD per tutte le tipologie di rifiuti.

Si propone altresì il "congelamento" della disposizione di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) che consente di assimilare i rifiuti speciali agli urbani solo nell'ambito di determinate superfici.

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (Parte IV)

Occorre prevedere, analogamente a quanto avviene per il ciclo dell'idrico integrato, che siano fatte salve le individuazioni delle Autorità di ambito effettuate dalla Regioni ai sensi del D.Lgs. 22/97 ed il loro operato, qualora conformi alle norme del D.Lgs. n. 152/06; all'art. 202, comma 1, occorre rimuovere la gara quale unico modello di affidamento del servizio e fare riferimento alle modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/00, così come per la parte del ciclo dell'idrico integrato.

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI (Parte IV - Titolo V)



In assenza della previsione di un regime transitorio che consenta di chiudere i procedimenti pendenti alla data del 29 aprile 2006 con le vecchie regole della formalizzazione di un modello per l'analisi del rischio e di una formazione degli operatori, la nuova disciplina diventa di difficilissima applicazione. Si chiede pertanto un differimento dei termini della normativa vigente attraverso la sospensione del Titolo V della Parte IV (Art. da 239 a 253) e il ripristino della normativa previgente, ai fini della riscrittura di alcune norme allo scopo di meglio chiarire ruoli e soggetti competenti, come ad esempio nei procedimenti d'ufficio dove è assegnato un potere di ordinanza alla Provincia e una competenza a procedere ai Comuni.

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (Parte V)

Si chiede la sospensione dell'art. 271 e degli allegati 1 e 5. L'articolo, infatti, fa riferimento ai valori limite del 1988 per gli impianti già autorizzati, per cui si dovrebbero rivedere le autorizzazioni vigenti con un arretramento dei livelli di tutela.

Roma,



Alleg. 3

T-016 P02/03 U-913



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PARLAMENTARE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME	
12 LUG. 2006	
Prot. n.	3067
Att.	3.3.9.3.1

12/8/06
Dir.
Cossu
Cavigli

NOTA SU SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DLGS. 152/06

Lo schema di decreto legislativo in esame apre la strada ad un intervento normativo complessivo di correzione del dlgs 152/06 entro il 31 gennaio 2007, intervenendo altresì, in maniera immediata, a salvaguardare l'attuale funzionalità delle autorità di bacino.

L'Unione delle Province d'Italia, anche in questa occasione, ribadisce la richiesta, più volte avanzata all'attuale Governo, di sospendere nell'immediato l'efficacia dell'intero decreto legislativo 152/2006, a seguito delle ben note vicende circa la mancata concertazione con tutto il sistema di governo locale nella precedente legislatura. Ciò al fine di dar corso ad una fase di riscrittura condivisa su ogni singola parte del codice.

Allo stesso tempo ritiene di dover avanzare alcuni emendamenti fondamentali per il sistema Province, che attingono in modo particolare alla riorganizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti. In particolare si sottolinea la modifica all'art. 264 del codice, la quale riveste carattere di urgenza.

Art. 197 (Competenze delle Province)

Al comma 1, dopo la parola "competono" inserire:

- a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale

(modificare le lettere successive in maniera conseguente)

Art. 200 (organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

al comma 1, dopo la parola "ambiti territoriali ottimali" inserire le parole "che, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionali, coincidono con il territorio provinciale"

Art. 215 (autosmaltimento)

Al comma 3 sostituire le parole "La sezione regionale dell'albo" con le parole "La Provincia"

Al comma 4 sostituire le parole "La sezione regionale dell'albo" con le parole "La Provincia"

Art. 216 (operazioni di recupero)

in tutto l'articolo sostituire le parole "La sezione regionale dell'albo" con le parole "La provincia"

Art. 264 (abrogazione di norme)

al comma 1 eliminare la lettera p)




Art. 265 (disposizioni transitorie)
abrogare il comma 4

Art. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
abrogare il comma 16



Alleg. 4



OSSEVAZIONI

Decreto legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale":

Dal punto di vista tecnico la principali novità introdotte dal Decreto legislativo 152/06 concernenti la materia dei rifiuti (parte IV) non si ritengono condivisibili in quanto presentano molteplici criticità per i Comuni. Pertanto, sarebbe auspicabile che nell'ambito del decreto correttivo, da adottarsi entro il 30 novembre 2006, fosse attuata una rivisitazione delle norme contenute nella parte IV del decreto legislativo 152/06.

Si riportano di seguito le osservazioni formulate al decreto legislativo n. 152/06 in materia di rifiuti.

1. Rifiuti

- **Eliminazione del diritto di privativa:** I Comuni perdono la titolarità e la competenza gestionale in materia di rifiuti e servizio idrico integrato: la gestione è trasferita all' ATO (ambito territoriale ottimale) cui concorrono obbligatoriamente i Comuni. All'ATO spettano i compiti di organizzazione del servizio, determinazione degli obiettivi, organizzazione delle forme e modalità di cooperazione fra gli enti locali e sono delimitati dal piano regionale nel rispetto delle linee guida determinate dallo Stato. Non è specificato quale ruolo assumeranno i Comuni all'interno dell'ATO. Le funzioni prima attribuite al Comune sono ora esercitate in via mediata tramite la partecipazione all'Ato. Inoltre, la creazione di tali sovrastrutture (Ato) comporterà un aumento dei costi di gestione. I comuni, enti più vicini alle esigenze della comunità locale sono espropriati delle responsabilità di gestione e controllo in materia di rifiuti mentre dovranno rispondere dei costi ambientali, sociali e sanitari.



- * Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani: l'attuale formulazione creerà un caduta di gettito per i Comuni dovuti anche all'introduzione dell'esenzione del pagamento della tariffa a favore delle grandi imprese.
- * Assimilazione: tra le competenze statali figurano la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ed urbani, derivanti enti ed imprese esercitare su aree con una superficie non sup. ai 150 mq o superficie non sup. a 250 mq. Dalla lettura delle norme si teme che per le utenze non domestiche superiori a 250 mq la tariffa non sia più dovuta. La scelta non tiene conto delle differenti realtà comunali e potrebbe generare una consistente perdita di gettito per i Comuni. Inoltre un'ulteriore conseguenza che si potrebbe profilare è la sottrazione di notevoli quantità di rifiuti dal regime dei controlli per essi previsto.
- * Raccolta differenziata: i Comuni sono totalmente esclusi dalla gestione e dalla programmazione della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio. Inoltre a differenza di quanto stabilito dalla precedente legislazione, secondo la quale erano a carico dei produttori ed utilizzatori i costi per la raccolta differenziata, il decreto legislativo prevede invece che siano sostenuti dal Conai i soli oneri aggiuntivi, con un conseguente aumento dei costi a carico dei cittadini.
- * Si profila un trasferimento a titolo gratuito degli impianti e di altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali infatti il decreto prevede che questi vengano dati in comodato ai soggetti affidatari del servizio. L'indicazione sulla concessione dell'uso gratuito al gestore dei beni di proprietà degli enti locali è incostituzionale in quanto priva i Comuni di risorse che sarebbero loro dovute almeno relativamente ai beni realizzati con propri mezzi.
- * Affidamento del servizio: La scelta di prevedere come unica modalità di affidamento del servizio le gare, limita fortemente l'autonomia dei Comuni.



EMENDAMENTO

Scheda di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 152/06"

All'art. 1 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"l'art. 195 comma 2 (art. 2) del decreto legislativo 152/06 è così modificato "La determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani"

Motivazione:

Con l'attuale formulazione dell' art. 195 del decreto legislativo 152/06 ma le competenze statali figurano la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ed urbani, derivanti enti ed imprese esercitate su aree con una superficie non sup. di 150 mq e superficie non sup. a 250 mq. Dalla lettura della norma si ritiene che per le utenze non domestiche superiori a 250 mq la tariffa non sia più dovuta. La scelta non tiene conto delle differenti realtà comunali e potrebbe generare una consistente perdita di gettito per i Comuni. Inoltre un'ulteriore conseguenza che si potrebbe profilare è la sottrazione di notevoli quantità di rifiuti dal regime dei controlli per essi previsto. Pertanto si presenta la precedente formulazione prevista dal Decreto legislativo "Ronchi".



ALLEGATO SUB B

15/7/06

Consiglio

A.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
MODIFICATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006,
N. 152

Punto 4) Odg Conferenza Unificata

LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME

fa seguito alla richiesta di parere, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 4 dell'art. 1 della legge n. 308/04, per rappresentare quanto segue:

FREMESSO che le Regioni

- sin dalla prima presentazione nel settembre del 2005 dello schema di decreto attuativo della legge delega ambientale n. 308/04, hanno sostenuto che il testo normativo, oltre alla inaccettabilità del metodo con il quale si era addivenuti alla stesura delle norme, non aveva visto in nessun momento la cooperazione e l'apporto concreto delle stesse, in aperto contrasto con l'accordo firmato in tal senso dal Ministro dell'ambiente e del territorio nel 2001, presentando tra l'altro problemi di costituzionalità per il mancato rispetto della legge delega e le numerose violazioni del diritto comunitario, oltre che delle proprie prerogative;

- nonostante le reiterate richieste di leale collaborazione, hanno preso atto che il Governo ha proceduto comunque all'approvazione definitiva del testo, ora decreto legislativo n. 152/06, determinano un *vulnus* nel principio costituzionale della leale collaborazione;

- per le ragioni sinteticamente sopra delineate, hanno chiesto con forza e più volte in tutte le sedi istituzionali la sospensione del decreto stesso, esprimendo la volontà di fornire un apporto di merito, volto a superare i nodi di maggiore criticità ed impatto dell'impianto del decreto



sull'ordinamento nazionale, anche per adeguarlo alle direttive comunitarie, scongiurando per questa via il rischio di infrazioni comunitarie;

CONSIDERATO che i primi due mesi di applicazione del ricordato decreto stanno dimostrando come in diversi settori si stia determinando pressoché la paralisi dell'azione amministrativa, a causa della scarsa chiarezza delle norme, dell'assenza o dell'inapplicabilità concreta del regime transitorio e del congelamento dei decreti attuativi, nel frattempo adottati dal Ministero dell'ambiente, dopo un primo periodo di loro applicazione;

RILEVATO che la Commissione Europea ha - tra l'altro - di recente deferito lo Stato italiano alla Corte di Giustizia in quanto, dall'invio del parere motivato sull'interpretazione della definizione di rifiuto operata dalla legge delega n. 308/04, non solo non si è conformato alla legislazione comunitaria in materia, ma al contrario con il decreto legislativo n. 152/06 ha riconfermato tale normativa;

Per tutto quanto sopra esposto:

MANIFESTA

- apprezzamento in ordine alla volontà del Governo di adottare lo schema di decreto legislativo correttivo posto all'esame, poiché preordinato all'avvio di un percorso teso alla rivisitazione delle parti ritenute più critiche del Codice dell'Ambiente, pur ribadendo l'opportunità di differirne gli effetti nelle more della sua rielaborazione;

ESPRIME

pertanto parere favorevole sullo schema di decreto in esame condizionandolo:

1. all'accoglimento integrale delle proposte di modifica concordate in sede tecnica, riportate nella tabella riassuntiva allegata;
2. all'attuazione, in applicazione del principio di leale collaborazione, di un percorso condiviso di modifica del Codice dell'Ambiente, mediante l'istituzione di un tavolo misto;
3. alla conservazione dei conferimenti di funzioni regionali, già operati con le disposizioni regionali previgenti, al sistema delle autonomie locali laddove compatibili con le disposizioni del decreto medesimo.

Roma, 19 luglio 2006.



ALLEGATO A

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
(Parte III - Titoli II e III)

All'articolo 74, comma 1, lettera ff) si rende necessario ripristinare la previgente nozione di scarico, cardine dell'intera disciplina, in quanto - come rilevato anche dalla Commissione della Camera - con l'eliminazione del riferimento a qualunque immissione diretta "tramite condotta", si sconvolge una copiosa dottrina e una ormai consolidata giurisprudenza sul tema e si rimette in discussione il difficile rapporto con la normativa sui rifiuti.

All'articolo 96 si richiede di fare salva la diversa disciplina delle regioni o delle province autonome, al fine di non inficiare - con disposizioni statali di minuto dettaglio successive nel tempo - le regolamentazioni già assunte in sede regionale e che hanno adeguato le procedure del T.U. 1775/1933 ai principi della semplificazione amministrativa e del coordinamento delle attività di prelievo idrico con le pianificazioni di tutela ambientale.

Per quanto concerne le previsioni dell'articolo 101, comma 7 lettera b) si reputa necessario ripristinare il criterio di assimilazione alle acque reflue domestiche previsto dall'articolo 28, comma 7 del d.lgs. 152/1999; in quanto il riferimento all'articolo 112, comma 2 ivi contenuto crea ingiustificatamente un rapporto tra fattispecie (scarico e utilizzazione agronomica) completamente diverse e diversamente regolamentate.

Con riferimento al riparto di competenze in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e introito dei relativi proventi di cui agli articoli 135 e 136 si richiede di far salva espressamente l'eventuale diversa allocazione delle funzioni operata dalla legislazione regionale, al fine di superare le gravi incertezze interpretative registrate nei primi mesi di vigenza del decreto legislativo in questione.

Nelle more di una revisione dell'intero sistema di pianificazione di tutela qualitativa e quantitativa delle acque che ripristini il violato riparto di competenze costituzionalmente garantite e persegua un adeguato recepimento della direttiva 2000/60/CE, si reputa indifferibile modificare



l'articolo 121, comma 1 del d.lgs. 152/2006 al fine di restituire al Piano regionale di tutela delle acque quella forza propria degli strumenti di tutela, appunto, che gli derivava direttamente dall'essere stralcio del Piano di bacino e quindi sovraordinato alle pianificazioni di settore.

Il "declassamento" del piano regionale a mero atto di pianificazione di settore e in quanto tale privo dell'efficacia tipica degli atti posti a tutela delle risorse naturali comporta infatti un inaccettabile scadimento della protezione delle risorse idriche da assicurare nel territorio regionale.

Si rende inoltre necessario, confermando il testo governativo dell'art. 1, comma 3, dello schema di D.lgs in esame, di meglio precisare il termine di proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, ancorandolo alla riscrittura del decreto correttivo. Pertanto al comma 2 bis dell'art. 170 del d.lgs n. 152 del 2006, come introdotto dall'art. 1, comma 3 dello schema di decreto in esame, le parole "distretti idrografici" sono sostituite dalle parole "bacini distrettuali" e le parole "al 31 dicembre 2006" sono soppresse.

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Parte III - Sezione III - Titoli II e III)

Si richiede l'abrogazione immediata dell'articolo 148, comma 5 del d.lgs. 152/2006 che, nell'introdurre l'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, mina alle basi il complesso processo di riforma del settore.

L'immediata operatività della disposizione considerata, senza previsione neppure di regime transitorio o clausola di salvezza dell'attuale operatività degli ambiti territoriali ottimali e delle gestioni già esistenti, spezza improvvisamente un sistema che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 è strutturato, dimensionato e finanziariamente esposto per rispondere alle esigenze di gestione e infrastrutturazione unitaria dell'ambito territoriale ottimale, senza che a ciò possano in alcun modo ovviare le funzioni di regolazione generale e di controllo attribuite all'Autorità d'ambito.

Occorre prevedere alla lett. b) del comma 2 dell'art. 147 e all'art. 150, comma 1, anziché l'unicità della gestione l'unitarietà della medesima.



Occorre sospendere l'art. 154 sulla tariffa del servizio idrico integrato al fine di addiventire ad una riscrittura dell'articolo che preveda l'esistenza di un metodo tariffario nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni.

Occorre prevedere la sospensione degli artt. 159 e 160 relativi alla costituzione dell'Autorità di vigilanza al fine di valutarne la soppressione in quanto non solo detta Autorità non era prevista dalla legge delega, ma così come configurata nel decreto risulta fortemente lesiva delle attribuzioni delle autonomie locali. L'insieme delle norme del titolo dovrà poi essere rivista con il decreto legislativo correttivo al fine di rendere la disciplina omogenea, organica e meno pervasiva delle competenze regionali, essendo la regolazione dei servizi pubblici di interesse locale materia residuale regionale, ad eccezione degli aspetti di tutela della concorrenza.


NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI (Parte IV)

Si chiede la riscrittura all'art. 183 della nozione di rifiuto oggetto di deferimento alla Corte di Giustizia; si chiede la sospensione dell'art. 206, comma 2, che prevede gli accordi per derogare all'applicazione delle disposizioni ordinarie; si chiede di riportare la competenza in materia di procedure semplificate in capo alle Province modificando la previsione di cui all'art. 212, comma 18, che le pone in capo all'Albo; si chiede l'obbligo del ripristino, all'art. 189, del MUD per tutte le tipologie di rifiuti.

Si propone altresì il "congelamento" della disposizione di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) che consente di assimilare i rifiuti speciali agli urbani solo nell'ambito di determinate superfici.

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (Parte IV)

Occorre prevedere, analogamente a quanto avviene per il ciclo dell'idrico integrato, che siano fatte salve le individuazioni delle Autorità di ambito effettuate dalla Regioni ai sensi del D.Lgs. 22/97 ed il loro operato, qualora conformi alle norme del D.Lgs. n. 152/06; all'art. 202, comma 1, occorre rimuovere la gara quale unico modello di affidamento del servizio



e fare riferimento alle modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/00, così come per la parte del ciclo dell'idrico integrato.

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI (Parte IV - Titolo V)

In assenza della previsione di un regime transitorio che consenta di chiudere i procedimenti pendenti alla data del 29 aprile 2006 con le vecchie regole della formalizzazione di un modello per l'analisi del rischio e di una formazione degli operatori, la nuova disciplina diventa di difficilissima applicazione. Si chiede pertanto un differimento dei termini della normativa vigente attraverso la sospensione del Titolo V della Parte IV (Art. da 239 a 253) e il ripristino della normativa previgente, ai fini della riscrittura di alcune norme allo scopo di meglio chiarire ruoli e soggetti competenti, come ad esempio nei procedimenti d'ufficio dove è assegnato un potere di ordinanza alla Provincia e una competenza a procedere ai Comuni.

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (Parte V)

Si chiede la sospensione dell'art. 271 e degli allegati 1 e 3. L'articolo, infatti, fa riferimento ai valori limite del 1988 per gli impianti già autorizzati, per cui si dovrebbero rivedere le autorizzazioni vigenti con un arretramento dei livelli di tutela.

Roma, 19 luglio 2006



TABELLA RIASSUNTIVA ESITI TECNICI STATO-REGIONI


PROPOSTE REGIONI	POSIZIONE AMMINISTRAZIONI CENTRALI sulle richieste regionali, manifestate negli incontri tecnici dell' 11 luglio e del del 17 luglio 2006, tenutisi presso la Segreteria, dalla Conferenza Stato - Regioni .
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI (Parte III - Titoli II e III)	
All'articolo 74, comma 1, lettera ff) si rende necessario ripristinare la previgente nozione di scarico, cardine dell'intera disciplina, in quanto - come rilevato anche dalla Commissione della Camera - con l'eliminazione del riferimento a qualunque immissione diretta "tramite condotta", si sconvolge una copiosa dottrina e una ormai consolidata giurisprudenza sul tema e si rimette in discussione il difficile rapporto con la normativa sui rifiuti.	accolta
All'articolo 96 si richiede di fare salva la diversa disciplina delle regioni o delle province autonome, al fine di non inficiare - con disposizioni statali di minuto dettaglio successive nel tempo - le regolamentazioni già assunte in sede regionale e che hanno adeguato le procedure del T.U. 1775/1933 ai principi della semplificazione amministrativa e del coordinamento delle attività di prelievo idrico con le pianificazioni di tutela ambientale.	Rinviato l' approfondimento <u>in sede di stesura del decreto correttivo.</u>




<p>Per quanto concerne le previsioni dell'articolo 101, comma 7, lettera b) si reputa necessario ripristinare il criterio di assimilazione alle acque reflue domestiche previsto dall'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 152/1999, in quanto il riferimento all'articolo 112, comma 2 ivi contenuto crea ingiustificatamente un rapporto tra fattispecie (scarico e utilizzazione agronomica) completamente diverse e diversamente regolamentate.</p>	<p><u>Rinviato l'approfondimento in sede di stesura del decreto correttivo.</u></p>
<p>Con riferimento al riparto di competenze in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e introito dei relativi proventi di cui agli articoli 135 e 136 si richiede di far salva espressamente l'eventuale diversa allocazione delle funzioni operata dalla legislazione regionale, al fine di superare le gravi incertezze interpretative registrate nei primi mesi di vigenza del decreto legislativo in questione.</p> <p>Irrinunciabile</p>	<p>Accolta</p>
<p>Nelle more di una revisione dell'intero sistema di pianificazione di tutela qualitativa e quantitativa delle acque che ripristini il violato riparto di competenze costituzionalmente garantite e persegua un adeguato recepimento della direttiva 2000/60/CE, si reputa indifferibile modificare l'articolo 121, comma 1 del d.lgs. 152/2006 al fine di restituire al Piano regionale di tutela delle acque quella forza propria degli strumenti di tutela, appunto, che gli derivava direttamente dall'essere stralcio del Piano di bacino e quindi sovraordinato alle pianificazioni di settore. Il "declassamento" del piano regionale a mero atto</p>	<p><u>Rinviato l'approfondimento in sede di stesura del decreto correttivo.</u></p>



<p>di pianificazione di settore e in quanto tale privo dell'efficacia tipica degli atti posti a tutela delle risorse naturali comporta infatti un inaccettabile scadimento della protezione delle risorse idriche da assicurare nel territorio regionale.</p>	
<p>Si rende inoltre necessario, confermando il testo governativo dell'art. 1, comma 3, dello schema di D.lgs in esame, di meglio precisare il termine di proroga della Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, ancorandolo alla riscrittura del decreto correttivo. Pertanto al comma 2 bis dell'art. 170 del dlgs n. 152 del 2006, come introdotto dall'art. 1, comma 3 dello schema di decreto in esame, le parole "distretti idrografici" sono sostituite dalle parole "bacini distrettuali" e le parole "al 31 dicembre 2006" sono soppresse.</p> <p>Irrinunciabile</p>	<p>Accolta</p>
<p>GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Parte III - Sezione III - Titoli II e III)</p>	
<p>Si richiede l'abrogazione immediata dell'articolo 148, comma 5 del d.lgs. 152/2006 che, nell'introdurre l'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, mina alle basi il complesso processo di riforma del settore. L'immediata operatività della disposizione considerata, senza⁹² previsione neppure di regime transitorio o clausola di</p>	<p>Accolta</p>




<p>salvezza dell'attuale operatività degli ambiti territoriali ottimali e delle gestioni già esistenti, spezza improvvisamente un sistema che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 è strutturato, dimensionato e finanziariamente esposto per rispondere alle esigenze di gestione e infrastrutturazione unitaria dell'ambito territoriale ottimale, senza che a ciò possano in alcun modo ovviare le funzioni di regolazione generale e di controllo attribuite all'Autorità d'ambito.</p> <p>Irrinunciabile</p>	
<p>Occorre prevedere alla lett. b) del comma 2 dell'art. 147 e all'art. 150, comma 1, anziché l'unicità della gestione l'unitarietà della medesima.</p> <p>Irrinunciabile</p>	<p>Accolta</p>
<p>Occorre sospendere l'art. 154 sulla tariffa del servizio idrico integrato al fine di addiventare ad una riscrittura dell'articolo che preveda l'esistenza di un metodo tariffario nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni.</p>	<p>Rinviato l'approfondimento in sede di stesura del decreto correttivo.</p>
<p>Occorre prevedere l'abrogazione degli artt. 159 e 160 relativi alla costituzione dell'Autorità di vigilanza in quanto non solo detta Autorità non era prevista dalla legge delega, ma così come configurata nel decreto risulta fortemente lesiva delle attribuzioni delle autonomie locali. L'insieme delle norme del titolo dovrà poi essere rivista con il decreto legislativo correttivo al fine di rendere la disciplina omogenea, organica e</p>	<p>Accolta</p>



meno pervasiva delle competenze regionali, essendo la regolazione dei servizi pubblici di interesse locale materia residuale regionale, ad eccezione degli aspetti di tutela della concorrenza.	
Irrinunciabile	
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI (Parte IV)	
Si chiede la riscrittura all'art. 183 della nozione di rifiuto oggetto di deferimento alla Corte di Giustizia;	Accolta
Irrinunciabile	
si chiede la sospensione dell'art. 206, comma 2, che prevede gli accordi per derogare all'applicazione delle disposizioni ordinarie;	Rinviato l' approfondimento <u>in sede di stesura del decreto correttivo.</u>
si chiede di riportare la competenza in materia di procedure semplificate in capo alle Province modificando la previsione di cui all'art. 212, comma 18, che le pone in capo all'Albo;	Rinviato l' approfondimento <u>in sede di stesura del decreto correttivo.</u>
si chiede l'obbligo del ripristino, all'art. 189, del MUD per tutte le tipologie di rifiuti.	Accolta
Irrinunciabile	
Si propongono altresì il "congelamento" della disposizione di cui all'art. 195, comma 2, lett. c) che consente di assimilare i rifiuti speciali agli urbani solo nell'ambito di determinate superfici.	Accolta



Irrinunciabile		
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFUTI (Parte IV)		
Occorre prevedere, analogamente a quanto avviene per il ciclo dell'idrico integrato, che siano fatte salve le individuazioni delle Autorità di ambito effettuate dalla Regioni ai sensi del D.Lgs. 22/97 ed il loro operato, qualora conformi alle norme del D.Lgs. n. 152/06; Irrinunciabile		Prende atto della irrinunciabilità e si impegna a valutare la percorribilità tecnica della richiesta
all'art. 202, comma 1, occorre rimuovere la gara quale unico modello di affidamento del servizio e fare riferimento alle modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/00, così come per la parte del ciclo dell'idrico integrato.		Accolta
50%		
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI (Parte IV - Titolo V)		
In assenza della previsione di un regime transitorio che consenta di chiudere i procedimenti pendenti alla data del 29 aprile 2006 con le vecchie regole della formalizzazione di un modello per l'analisi del rischio e di una formazione degli operatori, la nuova disciplina diventa di difficilissima applicazione. Si chiede pertanto un differimento dei termini della normativa vigente attraverso la sospensione del Titolo V della Parte IV (Art. da 239 a 253) e il ripristino della normativa previgente, ai fini della riscrittura di alcune norme allo scopo di meglio chiarire ruoli e soggetti competenti, come		Prende atto della irrinunciabilità e si impegna a valutare la percorribilità tecnica della richiesta.



ad esempio nei procedimenti d'ufficio dove è assegnato un potere di ordinanza alla Provincia e una competenza a procedere ai Comuni.		
Irrinunciabile		
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (Parte V)		
Si chiede la sospensione dell'art. 271 e degli allegati 1 e 5. L'articolo, infatti, fa riferimento ai valori limite del 1988 per gli impianti già autorizzati, per cui si dovrebbero rivedere le autorizzazioni vigenti con un arretramento dei livelli di tutela.		Prende atto della irrinunciabilità e si impegna a valutare la percorribilità tecnica della richiesta
Irrinunciabile		

Successivamente alle sedi tecniche e politiche, la Regione Toscana, per le vie brevi, ha chiesto di inserire tra le richieste anche la seguente:
- all'art. 114, comma 1, eliminare dal testo le parole "previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

Si fa presente al riguardo che la richiesta è condivisa certamente da tutte le Regioni, ma non è stata presa in considerazione, in quanto l'intero testo del decreto è disseminato da "ingerenze" di questo tipo, che si è convenuto di rinviare al momento della concreta stesura del testo correttivo.

Ciò premesso, il solo riferimento al comma 1 dell'art. 114, potrebbe risultare addirittura controproducente, facendo presumere che in tutti gli altri casi analoghe incursioni siano ritenute condivisibili dalle Regioni.





Ministero dell' Ambiente
E della Tutela del Territorio
Ufficio legislativo
Fax. n. 06 57288396

URGENTE

Trasmissione FAX

Da: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ufficio legislativo

A: LIA DRISA LUCIA VIGORITA - D.A.G.L.

Note: INFERI CONFERENZA UNIFICATA E COMMISSIONI PARLAN
RELATIVI A SCHEMA DI DLGS ABOLITE DISPOSIZIONI INECATIVE
E CORRETIVE AL DLGS 3 APRILE 2006, N. 152
IL DOCUMENTO E' STATO INVIATO PER EMAIL

Fax n. 06 6784 953

Pagine compresa la presente 45 2° invio

Data 27. 07. 2006

PARERE REDATTO DAL RELATORE.

SULL'ATTO DI GOVERNO N. 12

La 13ª Commissione del Senato della Repubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale",

premessi che:

- la legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, all'articolo 1, comma 6, delega il Governo, entro due anni dalla entrata in vigore del Decreto legislativo n. 152 del 2006, ad emanare decreti legislativi "integrativi o correttivi", nel "rispetto dei principi e dei criteri direttivi" stabiliti nella citata legge delega;

- fra i principi ed i criteri direttivi, di cui all'articolo 8 della citata legge delega, si indica:

a) la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie e l'affermazione dei principi comunitari;

b) la riaffermazione del ruolo delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

c) la garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente e la garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale;

- sono aperte procedure della Commissione europea nei confronti dell'Italia, in particolare in materia di definizione di rifiuto, di esclusione dai rifiuti di rottami utilizzati in attività siderurgiche, di combustibile ottenuto dai rifiuti, di terre e rocce per riporti, riempimenti e macinati, mentre la Corte europea di giustizia ha emesso sentenze relativamente alla incompatibilità con il diritto comunitario di alcune norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti e di alcune procedure semplificate per attività di recupero dei rifiuti;

- la Conferenza delle Regioni ha espresso un parere che sollecita modifiche necessarie per la riaffermazione del ruolo delle Regioni e degli Enti locali per una più efficace tutela in materia ambientale;

- ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 dello schema di provvedimento in esame sono fissate due date, 31 gennaio 2007 e 30 novembre 2006, rispettivamente indicate per due futuri decreti legislativi correttivi, il primo da adottarsi nel rispetto delle norme comunitarie, il secondo recante l'indicazione delle norme della parte terza e quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e dei relativi decreti attuativi, abrogate e di quelle che invece continuano ad applicarsi;

- i decreti correttivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 devono essere adottati rapidamente per contenere il più possibile l'incertezza delle norme e delle modifiche, per ridurre il contenzioso con l'Unione Europea e per ristabilire, in materia, una leale collaborazione con le Regioni e gli Enti locali;

- pare troppo ravvicinato il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 3 dell'articolo 1;

esprime parere favorevole a condizione che:

1. Al comma 1 dell'articolo 1 sia eliminato il riferimento alla data del 31 gennaio 2007;

2. Al comma 2 dell'articolo 1, sia eliminato il riferimento alla data del 30 novembre 2006;

3. Al comma 3 dell'articolo 1 sia sostituita la data "31 dicembre 2006" con la data "30 giugno 2007".

4. Siano sin d'ora inserite nel testo del decreto legislativo in esame disposizioni correttive o integrative del Decreto legislativo n. 152 del 2006 volte a:

a) sostituire, correggere o abrogare le disposizioni riguardanti la definizione e la classificazione di rifiuto difformi dalla normativa comunitaria, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, formalmente non necessarie, ma che possono essere utilizzate per sostenere interpretazioni restrittive in contrasto col diritto comunitario. In particolare:

- eliminare la nozione di "sottoprodotto", eliminare la nozione di "materia prima secondaria" e sostituirla con quella di "prodotto recuperato";
- ricondurre il combustibile derivato da rifiuti, di qualità elevata, nell'ambito della gestione dei rifiuti;
- ricondurre i rottami recuperati per attività metallurgiche e siderurgiche al recupero dei rifiuti, con la previsione di procedure semplificate;
- adeguare il trattamento delle terre e rocce da scavo alla normativa europea;
- adeguare le definizioni di smaltimento e di recupero al diritto comunitario;

b) adeguare le disposizioni sulla raccolta ed il trasporto di rifiuti di cui all'articolo 212 alla sentenza della Corte europea di giustizia del 9 giugno 2005;

c) adeguare le disposizioni sulle procedure semplificate di cui all'articolo 214 alla sentenza della Corte europea di giustizia del 7 ottobre 2004;

d) adeguare le disposizioni di cui all'articolo 227, in modo che si rispettino gli obblighi e gli obiettivi delle direttive europee in materia di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici, con contributi da parte dei produttori ai Comuni per la raccolta ed il conferimento in piattaforme dedicate, semplificando gli adempimenti dei distributori finali, precisando criteri e modalità operative dei produttori e dei soggetti titolari alla gestione di tali rifiuti; aggiornando di conseguenza le scadenze;

e) dare piena attuazione alla direttiva 2000/60/CE in materia di acque, in particolare definendo i distretti idrografici quali bacini omogenei e assicurando una effettiva ed efficace integrazione dei piani e dei programmi per la tutela e la gestione, della qualità e degli usi delle risorse idriche;

f) assicurare la corrispondenza della normativa dettata dal Decreto legislativo n. 152 del 2006 alle direttive sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA), sulla valutazione ambientale strategica (VAS), sulla valutazione ambientale integrata (IPPC), sul danno ambientale;

g) rivedere l'articolo 271 e gli allegati 1 e 5, che riconducono i limiti di emissione in atmosfera per impianti già autorizzati a quelli in vigore nel 1988, in contrasto con i principi comunitari di "elevata tutela ambientale" e in violazione della direttiva IPPC relativa all'impiego delle migliori tecniche disponibili.

- h) ripristinare la nozione di scarico (lettera ff, comma 1, articolo 74), quale immissione diretta tramite condotta, per non determinare confusione di norma e difficoltà di gestione con riferimento ai rifiuti liquidi;
- i) modificare l'articolo 96, assicurando maggiore coordinamento fra prelievo idrico e tutela ambientale, evitando disposizioni statali di eccessivo dettaglio gestionale, facendo salva la diversa disciplina delle Regioni e delle Province autonome;
- l) modificare l'articolo 121, comma 1, in modo che il Piano regionale di tutela delle acque sia un piano stralcio del piano di bacino;
- m) In relazione al comma 5 dell'articolo 148, fare salva l'operatività delle gestioni esistenti e, qualora si intenda tener ferma tale norma, prevedere una congrua fase di regime transitorio per l'adesione volontaria alla gestione unica del servizio idrico integrato dei Comuni fino a 1000 abitanti;
- n) assicurare l'unitarietà della gestione anziché l'unicità (articolo 147 e articolo 150) e fare riferimento all'articolo 113 del Decreto legislativo 267/2000, e non ad un unico modello basato sulle gare, per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti (articolo 202, comma 1);
- o) rivedere, d'intesa con le Regioni, le modalità di definizione delle tariffe del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154;
- p) abrogare gli articoli 159 e 160, che istituiscono e regolano il funzionamento di un'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, non prevista dalla legge delega e lesiva delle competenze delle Regioni e degli Enti locali;
- q) rivedere l'articolo 206, comma 2, eliminando la possibilità di derogare a disposizioni ordinarie mediante accordi volontari;
- r) rivedere, accogliendo le indicazioni degli Enti locali e delle Regioni, le norme sulla assimilazione ai rifiuti urbani di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e);
- s) riportare in capo alle Province la competenza in materia di procedure semplificate, di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti e stabilire che, salvo diversa disposizione di legge regionale, gli ambiti ottimali coincidano con il territorio provinciale;
- t) In relazione alle sanzioni e ai relativi proventi (articoli 135 e 136), fare salva l'eventuale diversa attribuzione delle funzioni stabilita dalla legislazione regionale;
- u) in relazione alle norme sulla bonifica dei siti contaminati, vista l'assenza di un regime transitorio che consenta di chiudere le numerose bonifiche in corso sulla base delle prevalenti norme e data l'assenza di un modello validato di analisi e valutazione del rischio per tali siti e la necessità di formare competenze per utilizzarlo, considerate altresì la necessità di chiarire il rapporto fra gli obblighi tabellari per la qualità delle acque di falda previsti dalla direttiva sulle acque 2000/60/CE e la previsione di bonifica con analisi di rischio delle norme citate, nonché le incertezze interpretative ed una ripartizione di competenze inadeguata, procedere ad una rapida correzione o almeno sospendere, per un periodo congruo, l'efficacia degli articoli dal 239 al 253, ripristinando, temporaneamente, la normativa precedente in materia.

La 13^a Commissione, inoltre, raccomanda al Governo, al fine di ridurre l'attuale fase di incertezza, di intervenire su norme che stanno provocando difficoltà e che risultano carenti, come rilevato da regioni, province e comuni, predisponendo, successivamente al primo e parziale intervento correttivo attuato con il provvedimento in esame, un più generale intervento correttivo ed integrativo entro il termine e nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge delega.

VIII Commissione - Mercoledì 26 luglio 2006

Pag. 114

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 12).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 12); valutata positivamente l'intenzione del Governo di intervenire con celerità per modificare e integrare il citato decreto legislativo n. 152 del 2006; apprezzato che gli interventi che il Governo intende porre in essere, sulla base dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, siano diretti a rendere il testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 più coerente, chiaro e conforme alla normativa comunitaria e ai principi consolidati del nostro ordinamento giuridico, oggettivamente posti in discussione con l'attuazione della delega fortemente voluta nella precedente legislatura dall'Esecutivo; osservato, peraltro, che non appare chiara la portata normativa delle predette disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, atteso che la fissazione di specifici termini per l'emanazione dei decreti correttivi, oltre che l'implicita limitazione del numero dei decreti da emanarsi, potrebbe non essere in linea con la norma di delega contenuta nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, che in via generale prevede il termine di due anni per l'esercizio della delega per l'emanazione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi, e potrebbe addirittura contrastare con la norma di delega medesima, laddove si rischia di restringerne e limitarne l'ambito temporale di applicazione; considerato che la previsione della norma di cui all'articolo 1, comma 3, risulta particolarmente necessaria, in quanto la mancata costituzione dei distretti idrografici e la soppressione delle autorità di bacino crea gravissimi problemi nella disciplina delle questioni attinenti alla difesa del suolo a livello locale, e che è opportuno prevedere un'ulteriore proroga dell'operatività delle autorità di bacino, allo scopo di consentire la revisione della disciplina riguardante i distretti idrografici; preso atto che la V Commissione ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo, relativamente alle conseguenze di carattere finanziario; segnalata l'esigenza che il Governo valuti con attenzione il parere espresso in sede di Conferenza unificata, al fine di intervenire in tempi rapidi su tutti gli aspetti richiamati; rilevata l'opportunità che - ove il Governo ritenesse di ampliare l'intervento correttivo proposto - potrebbero essere da subito accolte alcune ipotesi, particolarmente urgenti, di modifica e di integrazione al decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto elencato nelle osservazioni di cui al presente parere; raccomandata, infine, la necessità di garantire un quadro normativo di riferimento certo nella disciplina ambientale,

Pag. 115

fatta salva l'esigenza che il Governo avvii un confronto con le autonomie locali e territoriali, con i soggetti coinvolti e con gli operatori del settore; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, commi 1 e 2, sia eliminato ogni riferimento ai termini per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi;

b) all'articolo 1, comma 3, sia fissato il termine del 30 giugno 2007, anziché del 31 dicembre 2006, per la proroga dell'operatività delle autorità di bacino, al fine di consentire una prosecuzione dell'attività delle autorità medesime nelle more della costituzione dei distretti idrografici e della revisione della relativa disciplina legislativa;

c) in linea più generale, sia garantito che il percorso di modifica e integrazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, che il Governo si accinge ad avviare, sia caratterizzato dalla massima condivisione e partecipazione, da rafforzare a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà assumere un ruolo di regia del processo, in un'ottica di pieno coinvolgimento delle autonomie locali e territoriali e degli operatori del settore, nonché di riconoscimento delle funzioni di monitoraggio, controllo e proposta da parte del Parlamento, tenuto conto, comunque, dell'esigenza di assicurare un quadro di riferimento certo nella normativa ambientale;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alle definizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, con riferimento al comma 1, lettera *ff*), si valuti l'opportunità di ripristinare la previgente nozione di scarico, cardine dell'intera disciplina in materia;

2) all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si verifichi la possibilità di perseguire un adeguato recepimento della direttiva 2000/60/CE, modificando il comma 1 nel senso di restituire al piano regionale di tutela delle acque l'autonomia propria degli strumenti di tutela, che gli derivava dall'essere stralcio del piano di bacino e, quindi, sovraordinato alle pianificazioni di settore;

3) all'articolo 147, comma 2, lettera *b*), e all'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbe prevista l'unitarietà, anziché l'unicità, della gestione del servizio idrico integrato;

4) agli articoli 159 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, si valuti l'opportunità di sopprimere la previsione istitutiva dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, o quanto meno di sospenderne l'operatività, considerato che la creazione di tale organismo non risulta contemplata all'interno della legge di delegazione;

5) valuti il Governo la possibilità di intervenire sull'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, conferendo alla nozione di rifiuto un carattere corrispondente alla normativa comunitaria, atteso anche l'avvenuto deferimento alla Corte di Giustizia;

6) si valuti, infine, la possibile sospensione degli effetti dell'articolo 206, comma 2, che prevede accordi per derogare all'applicazione delle disposizioni ordinarie in tema di rifiuti.

V Commissione - Resoconto di mercoledì 26 luglio 2006

Pag. 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 luglio 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paolo Cento.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Atto, n. 12.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione: Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, iniziato nella seduta del 19 luglio scorso.

Marco CALGARÒ (Ulivo), *relatore*, segnala che è stato trasmesso il parere favorevole espresso sullo schema di decreto dalla Conferenza unificata. Ricorda

Pag. 74

poi che nella precedente seduta aveva sollecitato al Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Paolo CENTO dichiara di non aver osservazioni da formulare sul testo. Con riferimento, in particolare, all'articolo 1, comma 1, conferma che l'adozione del decreto correttivo non potrà, in ogni caso, intervenire che nell'osservanza dei principi e criteri stabiliti dalla legge n. 308 del 2004, incluso, naturalmente, quello della neutralità finanziaria, considerato che i decreti delegati non possono comportare oneri non previamente quantificati e coperti dalla legge di delega. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 osserva che, comunque, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino, dal 30 aprile 2006 fino all'entrata in vigore del decreto in esame, sono in ogni caso assistiti dalla clausola di neutralità finanziaria del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come quelli che deriveranno dall'esecuzione del decreto, supportato anch'esso dalla medesima clausola di invarianza della spesa, a norma del comma 4 dell'articolo 1 del testo.

Marco CALGARÒ (Ulivo), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 12); preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino

dal 30 aprile 2006 fino all'entrata in vigore del provvedimento in esame sono in ogni caso assistiti dalla clausola di neutralità finanziaria del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.30.